



AVVOCATO, PARTE IN CAUSA. SCRIVE DIRETTAMENTE AL GIUDICE: SCATTA IL RICHIAMO

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 LA QUESTIONE

2 LA QUALITA' DI PARTE NON CANCELLA LA TOGA

3 CONCLUSIONI

1 LA QUESTIONE

La vicenda esaminata dal **Consiglio Nazionale Forense**, con la **sentenza n. 81 del 20 marzo 2026**, riguarda un avvocato, che è parte di una causa civile, ma non svolge il ruolo di difensore: ad assisterlo è un altro collega.-

Proprio come i peggiori clienti — **quelli che nominano un avvocato, trovano due sentenze su Internet e si sentono improvvisamente pronti per discutere dinanzi alle Sezioni Unite** — ha quella che, per un attimo, potrebbe sembrare un'idea geniale: **scrivere una mail direttamente al giudice**, allegando alcune sentenze a sostegno della propria posizione.-

Come a dire — la frase è inventata:

«Giudice, le mando due sentenze che potrebbero aiutarla a darmi ragione. Nessuna pressione, naturalmente».

Il magistrato, però, **non sembrerebbe aver apprezzato quel servizio gratuito di aggiornamento giurisprudenziale non richiesto, in quanto** lo aveva invitato a non ripetere il comportamento.-

Il magistrato, però, **non sembrava gradire quel servizio gratuito — e soprattutto non richiesto — di aggiornamento giurisprudenziale** e lo invitava a non ripetere l'iniziativa.-

L'avvocato correva allora ai ripari con una seconda e-mail di scuse. Ma ormai la prima aveva già prodotto i suoi effetti: il Consiglio distrettuale di disciplina di Trento gli aveva inflitto la sanzione del **richiamo verbale**.-

2 LA QUALITA' DI PARTE NON CANCELLA LA TOGA

L'avvocato contestava il richiamo: *«In quella causa non ero il difensore, ma soltanto una parte»*.-

E aggiungeva: un comune cittadino, per la stessa e-mail, non avrebbe rischiato una sanzione disciplinare.-

Il CNF, però, è netto: **la qualità di parte non sospende quella di avvocato**.-

L'articolo 53, comma 2, del Codice deontologico vieta di interloquire con il giudice su un procedimento in corso **senza la presenza del collega avversario**.-

Il processo non è una chat privata con il magistrato.-

Ma se non stava esercitando la professione, perché applicargli le regole deontologiche? Perché gli articoli 2 e 9 estendono i doveri di probità, dignità, decoro e correttezza anche ai comportamenti extraprofessionali.-

Nessuna disparità rispetto al cittadino comune: quest'ultimo non è iscritto all'Albo e non risponde disciplinarmente. Ciò, naturalmente, **non trasforma la casella e-mail del giudice in uno sportello aperto al pubblico**.-

3 CONCLUSIONI

Il **Consiglio Nazionale Forense** ha quindi confermato il richiamo verbale.-

Non occorre dimostrare che l'avvocato volesse consapevolmente commettere un illecito disciplinare. Era sufficiente la volontarietà della condotta: **sapeva di scrivere direttamente al giudice e ha scelto di premere “Invia”**.-

Tanto basta per configurare un illecito deontologico.-